



Università
degli Studi di
Messina
DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri

Ai Dirigenti

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri

A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (decreto semplificazioni 2021).

Il D.L. in oggetto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento normativo, che reca le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Sospensione termini per le assegnazioni temporanee dei dipendenti pubblici. L'art. 2, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, che, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia sospesa

l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza.

Tavolo permanente. L'art. 3 istituisce il Tavolo permanente con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Altre strutture. Gli articoli 4, 4-bis e 5 prevedono l'istituzione o la proroga di altre strutture: viene istituita la segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente; viene prorogata, fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità; viene istituita l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Le disposizioni prevedono l'utilizzo di personale pubblico in posizione di fuori ruolo o di comando. L'articolo 6 istituisce presso il MEF - Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Società partecipate. L'art. 10, comma 6-bis prevede che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione di due disposizioni del decreto legislativo n.175 del 2016: la prima (art. 14, comma 5) stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali; la seconda (art. 21) dispone, in caso di risultato di esercizio negativo, la riduzione del valore della partecipazione.

Consip. L'articolo 11 detta disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, prevedendo che la Consip. S.p.A., sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico, realizzando altresì un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità.

Basi dati. L'art. 11-*bis* prevede che le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi di dati sono tenute a consentire all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute. All'ISTAT spetta la produzione delle informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative sia alla fase pandemica sia a quella successiva.

Comunicazioni digitali. L'articolo 38, comma 1, interviene su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica - che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo *e-mail* non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato - un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata. Si ricorda che lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche è stato previsto della legge di bilancio 2020 con la finalità di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, anche ottenendo risparmi per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Deleghe per le identità digitali. I commi 2 e 3 dell'art. 38, per favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali, introducono un Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi *on-line*.

Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso ad uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti pubblici abilitati presenti sul territorio (comma 2 del nuovo art. 64-ter).

Altre misure prevedono la possibilità, oltre che di eleggere, di modificare il proprio domicilio digitale nonché l'attribuzione del domicilio digitale a tutti i cittadini.

Si prevede inoltre:

- la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;
- l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
- la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;
- l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

I commi 3-bis e 3-ter intervengono sulle specifiche modalità di deposito degli atti nel procedimento penale durante l'emergenza epidemiologica, di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, per modificare la disciplina relativa all'eventuale malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Anagrafe nazionale della popolazione residente. L'articolo 39 introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Inoltre, l'articolo in commento ha la finalità di semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni, mediante:

- l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA. La Piattaforma è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. Le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico (ad eccezione delle società quotate) sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:
 - ✓ Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
 - ✓ Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - ✓ Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU);
 - ✓ Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
- l'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,

all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di sviluppare le interfacce, accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore. L'art. 39 quinquies introduce all'interno del CAD (d. lgs. n.82/2005) l'art. 62-*quinquies* prevedendo che, per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

L'Anagrafe è alimentata dalle istituzioni di formazione superiore che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali. I cittadini potranno consultare i propri dati a fini certificativi tramite SPID o carta di identità elettronica o tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

È demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 dicembre 2021 di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei contenuti dell'ANIS e l'indicazione delle garanzie e misure di sicurezza da adottare nonché delle modalità di implementazione da parte delle istituzioni della formazione superiore.

Violazione degli obblighi di transizione digitale. L'articolo 41 aggiunge al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), dopo l'articolo 18, l'art. 18-*bis* relativo alla violazione degli obblighi di transizione digitale.

La norma prevede che l'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) eserciti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma

in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione ed accertati le relative violazioni, per le quali sono previste le seguenti misure:

1. rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance nonché responsabilità dirigenziale e disciplinare;
2. sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila a 100 mila euro;
3. esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro della transizione digitale nei confronti della PA inadempiente, con la nomina di un Commissario *ad acta*.

Per l'esercizio dei suddetti compiti, si riconosce all'AGID il potere di acquisizione di documenti ed informazioni nei confronti delle PP.AA.

Le violazioni sanzionabili sono:

- mancata ottemperanza alla richiesta, da parte dell'Agid, di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
- violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete (art. 7, comma 3, CAD);
- mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti (art. 41, comma 2, CAD);
- realizzazione del fascicolo informatico del procedimento senza garantire la possibilità di essere direttamente consultato dalle amministrazioni coinvolte e dagli interessati (art. 41, comma 2-bis, CAD);
- inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili ed accessibili da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati le basi dati delle pubbliche amministrazioni;
- violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi *on-line*;
- violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete, considerato il diritto di accedere ai servizi *on-line* offerti dalle pubbliche amministrazioni tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD;

- non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di *performance* e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi *cloud*;
- mancata disponibilità di accesso ai documenti informatici conservati per legge dalle PA per i quali cessa l'obbligo di conservazione a carico di cittadini e imprese.

I commi 2 e 3 del nuovo art. 18-bis delineano un procedimento di accertamento delle violazioni. Le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni sono disciplinate dall'AgID con proprio regolamento (comma 7 del nuovo art. 18-bis CAD).

Infine, si attribuisce all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

Il comma 3, infine, introduce una modifica ai poteri del difensore civico digitale per coordinare il suo operato con il nuovo procedimento sanzionatorio delineato dall'art. 18-*bis* del CAD di cui sopra. Con la modifica apportata dal comma in esame, al difensore civico spetta esclusivamente il potere di raccogliere le segnalazioni e di procedere al loro esame preliminare: accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, il difensore la trasmette all'AgID e il procedimento confluisce in quello introdotto dal nuovo art. 18-bis del CAD.

Pari opportunità e inclusione disabili. L'articolo 47, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali.

Contratti pubblici. L'articolo 47-ter proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi. La restante quota percentuale può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura a d evidenza pubblica.

Tutela della concorrenza. L'articolo 47-quater prevede misure premiali di tutela della concorrenza, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), nei contratti pubblici relativi agli investimenti previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).

Semplificazioni contratti pubblici. L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Il comma 2 stabilisce che, per ogni procedura, sia nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione valida ed approva ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. n.50/2016.

Il comma 3 dell'art. 48 dispone che le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 63 (settori ordinari) e 125 (settori speciali) nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il comma 4, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici relative a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (di cui al comma 7, primo periodo dell'art. in esame), prevede che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento si applichino le disposizioni dell'art. 125 del codice del processo amministrativo concernenti le controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Ai sensi del comma 5, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.

Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

Da ultimo, con il comma 7, si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

Modifiche alla disciplina del subappalto. L'articolo 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il comma 1 dispone che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 % dell'importo complessivo del contratto. Inoltre si prevede che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; si sopprime la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; si prevede l'obbligo del subappaltatore di

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Il comma 2 apporta una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, volte a:

- eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento);

- riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

- affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'Anagrafe antimafia degli esecutori;

- prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Investimenti del PNRR. L'articolo 50 prevede disposizioni di semplificazione in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In particolare, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, in caso di inerzia nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di cui all'art. 5 del DL n. 76/2020, e nel rispetto degli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, l'esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto (comma 2).

Si prevede, inoltre, che il contratto diviene efficace con la stipulazione senza essere sottoposto alla condizione sospensiva (prevista dall'art. 32, comma 12, del Codice dei contratti pubblici) dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti (comma 3).

Viene, infine, introdotto, per i casi di anticipata ultimazione dei lavori, un "premio di accelerazione" per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento (comma 4).

Modifiche al decreto-legge semplificazioni. L'articolo 51 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni" ed, in particolare:

- si prorogano al 30 giugno 2023 le procedure semplificate (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando) previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
- si conferma l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e si eleva a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

- si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- si prevede la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura);
- si semplifica l'affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti e a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta);
- si modifica l'art. 2 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia", disponendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nello stesso articolo, nonché prevedendo che le procedure di affidamento semplificate si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto semplificazioni, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. Si prevede, inoltre, che, per garantire una maggiore efficacia e tempestività alle

verifiche antimafia, le relative interrogazioni possano essere demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

- si modifica l'art. 5 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica al fine di prorogarne l'efficacia fino al 30 giugno 2023;
- la lett. e) apporta modifiche all'articolo 6 recante la disciplina del Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti e rafforzando il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico e la loro efficacia confermativa da valutare in sede giudiziaria. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida in merito al Collegio consultivo tecnico;
- la lett. f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8, comma 1, che prevede che: la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata; si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario; si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie; si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori. È disposta una modifica all'art. 10, introducendo una deroga alle altezze minime per gli immobili di interesse culturale;
- la lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi";
- la lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte

dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 3 contiene disposizioni transitorie in merito all'applicazione delle predette modifiche.

Proroghe del decreto-legge sblocca cantieri. L'articolo 52, comma 1, lettera a), proroga l'efficacia di diverse disposizioni di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici, contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto "sblocca cantieri"). In particolare vengono prorogate:

- fino al 30 giugno 2023, la procedura speciale per la selezione delle offerte, in base alla quale, nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
- fino all'anno 2023, le semplificazioni previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 dai commi 4 e 6 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, per gli affidamenti di opere con progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con progettazione definitiva, quando risulta finanziata solo l'attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo in base al progetto definitivo;
- fino al 31 dicembre 2023, le sospensioni in materia di subappalto per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Acquisto di beni e servizi informatici. L'articolo 53 prevede alcune semplificazioni con riguardo agli acquisti dei beni e dei servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace.

In particolare, il comma 1 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la

rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

Il comma 2, stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.

I commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, attribuisce al Dipartimento stesso la possibilità di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici. Il comma 5 dell'art. 53 reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, si prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati.

Si prevede, inoltre, che l'ANAC individui i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. Si stabilisce, inoltre, che nelle procedure di aggiudicazione

di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice debbano essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

Il comma in questione interviene, inoltre, sulla disciplina del fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Procedimento amministrativo: modifiche alla disciplina del potere sostitutivo.

L'articolo 61 introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere, stabilendo che il potere sostitutivo possa essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa e introducendo la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato. Viene precisato che l'indicazione del soggetto "o dell'unità organizzativa" è oggetto di un obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Procedimento amministrativo: modifiche alla disciplina del silenzio assenso.

L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.

L'articolo in commento riconosce, pertanto, il diritto dell'interessato al rilascio di un'attestazione che dimostri l'avvenuta formazione del silenzio assenso.

A tal fine, la disposizione in esame introduce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all'istituto.

La disposizione prevede inoltre che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato (autocertificazione).

Annullamento d'ufficio. L'articolo 63 riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'annullamento d'ufficio, con il quale l'amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L'annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.

Valutazione della ricerca. L'articolo 64, commi da 1 a 6, introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, tra le quali:

- il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), eliminando la previsione dell'art. 20 della legge n. 240/2010 in base alla quale la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del FIRST venga effettuata tramite appositi Comitati, tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari;
- i commi da 2 a 4 istituiscono il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), sostituendo l'art. 21 della legge n. 240/2010 che aveva istituito il predetto CNGR. Il CNVR si differenzia dal CNGR, in particolare, per una più ampia composizione (15 studiosi anziché da 7 appartenenti a una pluralità di aree disciplinari), diversi meccanismi di scelta dei componenti, un limite di mandato temporalmente più lungo (quinquennale anziché triennale) e non rinnovabile, ulteriori compiti rispetto al CNGR, nonché l'eliminazione del limite di età per l'esercizio del mandato. Inoltre si prevede che, nell'indicazione dei criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, il CNVR, oltre che tenere in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (come già previsto con riferimento al CNGR), deve rispettare i principi definiti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al già citato art. 20 della L. 240/2010 e che lo svolgimento, ora possibile anche parzialmente, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, avviene previo accordo o convenzione con essi (anziché con specifici accordi di programma, come previsto con riferimento al CNGR). Altresì, si attribuiscono al CNVR gli ulteriori compiti di nominare i componenti dei

comitati di valutazione, qualora previsti dal medesimo decreto di cui all'art. 20 della L. 240/2010 e definire i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, il CNVR è composto dai componenti del CNGR in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere.

- il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca;
- il comma 6 incrementa di € 5 mln per il 2021 e di € 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. L'incremento è disposto in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le risorse incrementalmente sono destinate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca, di cui all'art. 1, co. 551 della legge n.178/2000, alla stipula di accordi o convenzioni con enti e istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.

Alloggi e residenze per studenti universitari. L'articolo 64, comma 8, innalza dal 50 al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari precisando che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Formazione medica. L'articolo 64-*quinquies* modifica la normativa in materia di formazione medica e di formazione continua del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, aggiungendo, con riferimento al completamento della formazione medica, anche la ricerca clinica e la comunicazione al paziente, e, con riferimento alle attività rilevanti per il conseguimento dei crediti formativi ai fini dell'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie, l'attività di comunicazione tra medico e paziente.

Abrogazioni. Il comma 3 dell'art. 66-bis abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", che reca la previsione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, con cui si stabilisce la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Questo in quanto l'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020 ha stabilito che dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete e pertanto l'adozione del provvedimento previsto dal Cad è superata dalla norma sopravvenuta.

Il comma 12 dell'art. 66-bis dispone l'abrogazione del comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale disposizione, inserita nell'ambito delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che fino alla cessazione delle misure di distanziamento, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. La norma, dettata nel contesto del c.d. lockdown nazionale durante il quale erano preclusi gli spostamenti, può ritenersi oggi superata.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno